



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Regione Toscana



La gestione delle acque di cantiere nelle grandi opere infrastrutturali

Aspetti normativi e focus su un caso studio di un cantiere di grandi dimensioni

PARTE I – inquadramento normativo

VIA e cantieri

Normativa Nazionale

Normativa Toscana

Dr. Geol. Luca Ranfagni

Settore VIA/VAS

Direzione Tecnica

, 24 Settembre 2020

Cosa è ARPAT e cosa fa

- **monitoraggio dello stato dell'ambiente** (accertamenti su fonti di inquinamento e impatti, individuazione e prevenzione fattori di rischio per ambiente e uomo).
- **ispezioni per controllare il rispetto delle norme ambientali** e delle prescrizioni degli atti autorizzativi
- **Comunicazione e pubblicazione** risultati delle attività di controllo e monitoraggio .
- **Supporto a enti pubblici** per le funzioni amministrative in materia ambientale (pareri, proposte tecnico-scientifiche, supporto istruttorio).

ARPAT fa parte del Sistema Nazionale e rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA)

È dotata di sistema gestione qualità UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 17025, che integra con gli aspetti relativi alla sicurezza.

Gestione acque di cantiere

Principali Norme

Nazionali:

D.Lgs 152/2006

PARTE III

- SEZIONE II -
TUTELA DELLE ACQUE
DALL' INQUINAMENTO
 - *TITOLO III -
TUTELA DEI CORPI
IDRICI E DISCIPLINA
DEGLI SCARICHI*
 - *TITOLO IV -
STRUMENTI DI TUTELA*

Regione Toscana:

L.R. 20/2006

(Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento)

DPGR 46/R del 2008

(Regolamento di attuazione)

Cantieri e VIA

Cantieri e VIA

I cantieri di maggiori dimensioni sono spesso legati alla realizzazione di opere di un certo rilievo, che di conseguenza sono sottoposte a

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

("Environmental Impact Assessment" – EIA).

Di conseguenza è sottoposta a VIA anche la relativa **CANTIERIZZAZIONE**

VIA

Principali Norme

Nazionali:

D.Lgs 152/2006

PARTE II - PROCEDURE PER
[...] LA VALUTAZIONE
D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
[...]

- Titolo III LA VALUTAZIONE
D'IMPATTO AMBIENTALE

Regione Toscana:

L.R. 10/2010

(Norme in materia di VAS, di VIA
e di autorizzazioni ambientali.)

DPGR 19/R del 2017

(modificato con D.P.G.R. 9 ottobre 2019,
n.62/R):

Regolamento regionale recante
disposizioni in attuazione dell'articolo 65
della l.r 10/2010, per l'organizzazione e le
modalità di esercizio delle funzioni
amministrative in materia di VIA e per il
coordinamento delle autorizzazioni di
competenza regionale ai sensi dell'articolo
7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006.)

La procedura di VIA - I

Cos'è la valutazione di impatto ambientale di un progetto?

Secondo l'art. 5 comma 1 lettera b) D lgs 152/06 e smi (come modificato dal D Lgs 104/17 art 2 comma 1 lettera a):

*“Il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, **l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale** da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la **valutazione dello studio d'impatto ambientale**, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, **l'adozione del provvedimento di VIA** in merito agli impatti ambientali del progetto, **l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto**”*

Quali opere a VIA?

Chi determina se un'opera deve essere sottoposta a procedura di VIA?

Gli allegati II e III alla parte II del D lgs 152/06, rispettivamente per le competenze statali e regionali.

Anche qui sono state apportate modifiche dal D Lgs 104/17, ad es. sono ora di competenza statale taluni progetti inerenti infrastrutture ed impianti

Quali opere a VIA?

(ALCUNI ESEMPI)

*D.Lgs 152/06 - ALLEGATO III
alla parte II*

Progetti sottoposti a VIA

[...]

7.

- a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, [...]
- b) Costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione [...]
- c) Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie [...]

Quali opere a VIA?

(ALCUNI ESEMPI)

D.Lgs 152/06 - ALLEGATO II-BIS alla parte II

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilit  di competenza statale

[...]

2. Progetti di infrastrutture:

- a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
- b) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili;
- c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;**
- d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
- e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II);

[...]

Cantieri, acque e VIA

Al termine della procedura di VIA viene emesso un **Decreto di Compatibilità Ambientale**, che in genere contiene un certo numero di **«condizioni ambientali»** (art 28 comma 1d, in precedenza chiamate «prescrizioni»), tra cui possono ovviamente esservene di relative alla gestione delle acque di cantiere.

Cantieri, acque e VIA

Art 5 comma 1 o-quater) (come introdotto dall'art 2 D Lgs 104/17):

condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio;

Cantieri, acque e VIA

Per la verifica di ottemperanza alla prescrizioni possono essere istituiti osservatori ambientali ('art. 28 comma 2 D lgs 152/06)

Può accadere che problematiche specifiche richiedano ulteriori approfondimenti, che possono essere discussi nell'ambito degli osservatori ambientali, che sono gli organismi deputati alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali (prescrizioni)

gli osservatori ambientali

N.B.! Di fatto gli osservatori ambientali sono, per alcune opere di rilevante importanza (AV Bologna Firenze - 1995! - , III corsia di alcuni tratti A1, Nodo ferroviario AV Firenze) già attivi, sono stati istituiti caso per caso ove ritenuti necessari per le singole opere. Con il D lgs 104/2017 sono stati definiti per la prima volta nella normativa nazionale, ruolo e obbiettivi degli osservatori Ambientali.

SANZIONI

Art 29 D lgs 152/06 e smi (così come sostituito dall'art. 18 D Lgs 104/17)

Comma 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.

Comma 5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro** nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, **non ne osserva le condizioni ambientali**.

Comma 6. **Le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente.**

IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

riferimenti normativi - I

D.Lgs 152/2006

Art.5 - Definizioni

[...]

o-quater) condizione ambientale del provvedimento di VIA:

prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio;

Art. 22 - Studio di impatto ambientale

[...]

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

[...]

e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;

IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

referimenti normativi - II

D.Lgs 152/2006

Art. 25 - Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA

[...]

4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

[...]

c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

Art. 28 - Monitoraggio

N.B.: Non è in realtà relativo al "monitoraggio ambientale" ma al "monitoraggio del procedimento". Questo articolo infatti riguarda sostanzialmente le modalità di verifica di ottemperanza alle prescrizioni e le eventuali sanzioni. (v. parti precedenti)

IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

LINEE GUIDA - 1

**“Linee Guida per la
predisposizione del Progetto di
Monitoraggio Ambientale (PMA)
delle opere soggette a procedure
di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i.,
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)”**

<https://va.minambiente.it/it-it/ps/datiestrumenti/specifichetecnicheelineeguida>






IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

Linee Guida per il monitoraggio ambientale delle opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale

Ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il monitoraggio ambientale è parte integrante del processo di VIA che, successivamente alla decisione, rappresenta lo strumento di verifica e di controllo degli effetti sull'ambiente derivanti dalla costruzione e dall'esercizio dell'opera.

Per stabilire criteri e metodologie omogenei e fornire al Proponente indicazioni operative sono state predisposte le *"Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i.; D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)"* con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il documento rappresenta l'aggiornamento delle esistenti "Linee Guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2001, n.443) – Rev.2 del 23 luglio 2007".

Nel seguito sono riportati gli indirizzi metodologici generali e gli indirizzi metodologici specifici relativi alle diverse componenti/fattori ambientali ad oggi disponibili.

	Titolo	Dimensione
	Indirizzi metodologici generali (Cap.1-2-3-4-5)	538 kB
	Indirizzi metodologici specifici per componente/fattore ambientale: Atmosfera (Cap.6.1)	168 kB
	Indirizzi metodologici specifici per componente/fattore ambientale: Ambiente Idrico (Cap.6.2)	344 kB
	Indirizzi metodologici specifici per componente/fattore ambientale: Biodiversità (Cap.6.4)	483 kB
	Indirizzi metodologici specifici per componente/fattore ambientale: Agenti fisici - Rumore (Cap.6.5)	427 kB

Normativa acque e scarichi (nazionale e regionale)

D.Lgs. 152/2006

"Norme in materia ambientale"

PARTE TERZA

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

SEZIONE II

TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Art. 74. - Definizioni

TITOLO III

TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

CAPO III

TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA; DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 101. Criteri generali della disciplina degli scarichi

assimilazione alle acque reflue domestiche

Art. 104 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Art. 105. Scarichi in acque superficiali

Art. 113.

Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

TITOLO IV

STRUMENTI DI TUTELA

CAPO II

AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

Art. 124 Criteri generali

CAPO III

CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Art. 128. Soggetti tenuti al controllo

Art. 129. Accessi ed ispezioni

Art. 130. Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico

Alcune definizioni:

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in

ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art.

NB: Le Acque¹¹⁴ Meteoriche di dilavamento (AMD) NON sono definite nel D.Lgs. 152/06 (!)

TITOLO III

TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

CAPO III

TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 101.

Criteri generali della disciplina degli scarichi (¹)

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione puo' in ogni caso

Art. 104

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

Art. 105.

Scarichi in acque superficiali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.


Art. 113.

Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano:
 - a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
 - b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

Legge regionale Toscana 20/2006

“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”



Legge regionale Toscana 20/2006

“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”

AGGLOMERATO: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale


STABILIMENTO INDUSTRIALE,
STABILIMENTO: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8, alla parte III del decreto legislativo ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico

AREE PUBBLICHE: le strade, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le relative pertinenze anche destinate alla sosta o movimentazione dei veicoli, che non siano parte di insediamenti o stabilimenti

ACQUE DI LAVAGGIO: le acque reflue da lavaggi o da altre operazioni diverse da quelle intrinsecamente costitutive il ciclo produttivo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, nel tempo e nello spazio, e che si realizzano negli insediamenti o cantieri. Tali acque sono da assimilare ad acque reflue industriali oppure, o se rispondenti alle caratteristiche di assimilazione previste dal regolamento di cui all' art. 13 della presente legge, ad acque reflue domestiche


Legge regionale Toscana 20/2006

“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”



Legge regionale Toscana 20/2006

“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”



Legge regionale Toscana 20/2006

“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”

ACQUE METEORICHE DL PRIMA PIOGGIA (AMPP) acque
corrispondenti,

per ogni evento meteorico,

ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera
superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;

ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici
minuti;

i coefficienti di deflusso si assumono pari:

ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate

a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo,

escludendo dal computo le superfici coltivate;

si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di
48 ore;

Legge regionale Toscana 20/2006


“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”

ACQUE METEORICHE DILAVANTI CONTAMINATE (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche , di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all'articolo 13;

ACQUE METEORICHE DILAVANTI NON CONTAMINATE (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali ; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 8;


Legge regionale Toscana 20/2006

“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”



Legge regionale Toscana 20/2006

“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”



Legge regionale Toscana 20/2006

“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”

art. 38 - Norme generali

3. Fatta salva la priorità del riuso, ove possibile è da prevedere la separazione delle AMD derivanti da tetti e altre coperture, **non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose**, ed il loro convogliamento entro reti esclusivamente pluviali aventi a recapito nei corpi recettori.

SONO VIETATI

trattamenti delle AMD con capacità di rimozione degli inquinanti inferiore a quella assicurata alla data di entrata in vigore del presente regolamento

ai sensi dell'articolo 113 comma 4 del decreto legislativo, lo scarico o l'immissione diretta in acque sotterranee

Legge regionale Toscana 20/2006

“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”

Capo 1 *Disposizioni generali*

Art. 1

Oggetto della legge

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte III, di seguito denominato decreto legislativo, ha come oggetto la tutela delle acque e dei corpi idrici (67) attraverso disposizioni relative:
- a) alla attribuzione delle competenze ed alla definizione delle procedure autorizzative;
 - b) alle acque destinate all'utilizzazione agronomica di cui all'articolo 112, del decreto legislativo anche all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola di cui all'articolo 92 dello stesso decreto;
 - (9)
 - c) alle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne di cui all'articolo 113, del decreto legislativo;
 - d) alle acque di restituzione di cui all'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo;
 - e) soppressa; (10)
 - f) agli allacciamenti ed agli scaricatori di piena delle pubbliche fognature;
 - g) al coordinamento con e tra gli strumenti di pianificazione;
 - h) alla tutela delle acque a specifica destinazione di cui alla parte III, sezione II, titolo II, capo II, del decreto legislativo;
 - i) agli obiettivi di qualità ambientale e ai limiti di emissione.

Legge regionale Toscana 20/2006

“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”

Art. 2

Definizioni

- d) acque meteoriche dilavanti (AMD): acque derivanti da precipitazioni atmosferiche e non riconducibili alle acque reflue industriali; (106) si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate, che includono anche le acque meteoriche di prima pioggia salvo quelle individuate dall' articolo 8, comma 8;
- e) acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuare dal regolamento di cui all' articolo 13;
- D) acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AM DNC anche le acque individuate ai sensi dell' articolo 8, comma 8;
- g) acque meteoriche di prima pioggia (AMP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastriate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
- i) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue assimilate a domestiche (103) e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- n) aree pubbliche: le strade, come definite dall' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le relative pertinenze anche destinate alla sosta o movimentazione dei veicoli, che non siano parte di insediamenti o stabilimenti;
- q) fognatura mista: la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un'unica condotta degli scarichi di acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena successivamente definiti) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto ed, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale;
- s) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, detta condotta bianca, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, detta condotta nera;

Legge regionale Toscana 20/2006

“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”

Art. 8

Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate

1. Lo scarico di AMPP in pubblica fognatura derivanti dalle aree pubbliche è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione qualora rispetti le seguenti condizioni:
 - a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con le portate immesse nella medesima;
 - b) caratteristiche qualitative e quantitative della AMPP scaricate tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione;
 - c) preventivo assenso del gestore del servizio idrico integrato nel caso di fognatura mista o di condotta nera di fognatura separata.
2. Lo scarico di AMPP derivanti dalle aree pubbliche fuori dalla pubblica fognatura è ammesso e non necessita di autorizzazione allo scarico. Devono essere previsti idonei trattamenti delle AMPP, ove necessari al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità, per le autostrade e le strade extraurbane principali di nuova realizzazione e nel caso di loro adeguamenti straordinari.
3. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate è sottoposto ad autorizzazione rilasciata, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato (77) e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgono le attività di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e).
4. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto ad autorizzazione rilasciata, nell'ambito dell'AUA di cui al d.p.r. 59/2013, (118) dal dirigente della struttura regionale competente (77), previo parere dell' ARPAT e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgono le attività di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c).
5. Le AMPP, di cui ai commi 3 e 4, sono sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione, secondo le indicazioni del regolamento di cui all' articolo 13, prima dell'immissione del corpo recettore finale.
6. Il dirigente della struttura regionale competente, acquisito l'assenso del comune e sentito il parere dell' ARPAT (77), autorizza lo scarico di AMPP, da insediamenti o da stabilimenti che svolgono le attività di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e), trattate secondo le indicazioni del regolamento di cui all' articolo 13, nella condotta bianca delle fognature separate.
7. Fatte salve le precedenti disposizioni per le AMPP, lo scarico di AMC è comunque soggetto ad autorizzazione rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente nell'ambito dell'AUA di cui al d.p.r. 59/2013, (118) (77) nel rispetto delle disposizioni a tutela della qualità delle acque e dell'ambiente previste dalla normativa nazionale e regionale. (21)
8. Le AMPP sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino:
 - a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all' articolo 13, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera c);
 - b) da altre superfici impermeabili, diverse da quelle di cui alla lettera a), di insediamenti o (118) di stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all' articolo 13, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera e).
9. Alle acque assimilate ad AMDNC, di cui al comma 8, si applicano le disposizioni dell' articolo 9.

Legge regionale Toscana 20/2006

“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”

Art. 9

Scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate

1. Lo scarico di AMDNC in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca delle fognature separate è ammesso e non necessita di autorizzazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa nella medesima;
 - b) caratteristiche tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione a servizio della fognatura ricevente;
 - c) comunicazione preventiva al gestore del servizio idrico integrato (22) da effettuarsi solo per i nuovi stabilimenti.
2. È vietato lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate.
3. I comuni agevolano ed incentivano la realizzazione di impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate, anche con specifiche disposizioni dei propri strumenti regolamentari od urbanistici.

TITOLO V

Acque meteoriche dilavanti

CAPITOLO I

Ambito di applicazione

Art. 37

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente titolo hanno come oggetto la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) relativamente:

- a) agli indirizzi tecnici generali per la gestione delle acque meteoriche;
- b) alla determinazione dell'elenco delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale;
- c) al trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) prima dello scarico ai sensi dell'articolo 8, comma 5 legge regionale;
- d) agli indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale;
- e) alle norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena di cui all'articolo 15, comma 4 della legge regionale;
- f) al contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all'articolo 10, comma 8 della legge regionale;
- g) alle modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di piena di classe A1, A2, B1 di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale.

CAPO II **Disciplina delle acque meteoriche dilavanti**

Art. 38

Norme generali

1. La gestione delle AMD deve perseguire:

a) la prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione di inquinanti, con particolare riferimento alle sostanze di cui all'allegato 1, tabella I/A al decreto legislativo;

b) il riutilizzo, nella massima misura tecnicamente possibile, in relazione alle caratteristiche delle stesse acque ed alle necessità dello stabilimento e/o insediamento ove si generano. **A tal fine le opere e gli impianti degli stabilimenti e/o insediamenti sono predisposte e gestite in modo da minimizzare il dilavamento da parte delle acque meteoriche di superfici potenzialmente inquinanti.**

2. Le AMD devono essere in via prioritaria avviate nella massima misura tecnicamente possibile, se necessario dopo idoneo trattamento, al riutilizzo nello stabilimento od insediamento all'interno del quale si sono prodotte. E' ammessa la distribuzione tramite condotta di dette acque tra stabilimenti o insediamenti.

2 bis. *Le disposizioni di cui al comma 2 sono considerate già soddisfatte negli stabilimenti dove sia presente un sistema di riutilizzo, anche consortile, delle acque reflue o meteoriche. (56)*

3. Fatta salva la priorità del riuso, ove possibile è da prevedere la separazione delle AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, ed il loro convogliamento entro reti esclusivamente pluviali aventi a recapito nei corpi recettori.

4. In ogni caso non sono ammessi: trattamenti delle AMD con capacità di rimozione degli inquinanti inferiore a quella assicurata alla data del 18 marzo 2011 (57) e, ai sensi dell'articolo 113 comma 4 del decreto legislativo, lo scarico o l'immissione diretta in acque sotterranee.

Disposizioni sui cantieri (61)

1. *Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive nell'autorizzazione le modalità di gestione delle AMPP ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore definendo i termini di adeguamento alle dette prescrizioni. (216)*
2. *Nell'autorizzazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente (217) può stabilire specifiche prescrizioni per la gestione delle aliquote AMC, ulteriori rispetto alle AMPP, qualora risulti comunque necessario a garantire il conseguimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo.*
3. *In caso di cantieri connessi alla realizzazione di opere, infrastrutture e impianti soggetti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), la struttura regionale competente (217) in materia di acque meteoriche, come individuato ai sensi del Capo II della Lr. 20/2006, esprime le proprie determinazioni in ordine alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. (120) nell'ambito del relativo procedimento di VIA. Restano comunque fermi i poteri di vigilanza e controllo dell'ente competente.*
4. *Dalle attività di cantiere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento, sono esclusi:*
 - a) *i cantieri per l'ordinaria manutenzione stradale e delle infrastrutture a rete;*
 - b) *i cantieri che ospitano i soli alloggiamenti degli addetti e le connesse strutture assistenziali ed uffici.*
5. *Sono altresì escluse dall'attività di cantiere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento le aree operative permeabili, utilizzate limitatamente al tempo necessario all'esecuzione di singole lavorazioni o alla realizzazione di manufatti costituenti parti di opere, infrastrutture od impianti, tra i quali costruzione di rilevati, scavi di trincee e fondazioni, costruzioni di piste e viabilità di area operativa, ivi compresi gli spazi provvisoriamente occupati da mezzi operativi o apprestamenti occorrenti a tali esecuzioni e realizzazioni.*